

Proposta di legge
Legge di stabilità per l'anno 2017

Relazione illustrativa

Art. 1: L'articolo provvede all'abrogazione dell'articolo 3 della legge 70/1988 “Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali”, relativo in particolare alle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Sotto il profilo finanziario la norma ha effetti di risparmio di spesa, quella da ultimo sostenuta nel 2015 per le indennità riconosciute al Presidente ed ai membri e al segretario di tali Commissioni ammontava a circa 2.400,00 euro (IRAP inclusa).

Art. 2: La norma intende ridurre il tetto di spesa previsto per l'anno 2018 al comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 in relazione al contributo regionale per il finanziamento delle convenzioni previste dall'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015 ai fini dello svolgimento delle attività della polizia provinciale, portandolo da euro 900.000,00 ad euro 205.200,00.

Art. 3: si tratta di una modifica solo formale; infatti è stato tolto semplicemente il riferimento ai dirigenti per il rimborso delle spese ed esplicitato il metodo di calcolo del rimborso chilometrico (da sempre adottato per i revisori, ripreso tra l'altro dall'art. 35 del CCNL). In merito alla copertura finanziaria la modifica non comporta maggiori oneri, ciò in quanto da sempre nei bilanci della Regione lo stanziamento di bilancio del capitolo 13190 include la somma necessaria per l'eventuale rimborso delle spese documentate e per il rimborso chilometrico per l'uso dei mezzi propri, stimato ogni anno in euro 2.000,00 per ciascun revisore. Si rende necessaria detta modifica in quanto, in sede di prima stesura della l.r. 40/2012, la Regione aveva equiparato i revisori (organo di controllo esterno obbligatorio per legge dal 2013) ai dipendenti. La stessa Corte dei conti ha ribadito che al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni indipendentemente da quanto sancito nella legge regionale. Pertanto ogni intervenuta modifica per i dipendenti, adottata con disciplinare regionale, non può far venir meno tale rimborso per mera equiparazione estensiva delle due categorie.

Art. 4: lo stanziamento originariamente previsto per l'annualità 2016, pari a 350.000 euro, viene ripartito su due annualità destinando al 2017 la parte pari a euro 72.796,38.

Art. 5: Con l'articolo si provvede ad eliminare il riferimento all'anno 2017 dall'articolo 44, comma 3, della l.r. 77/2013, che risulterebbe di fatto una duplicazione, poiché lo stanziamento di risorse per la laguna di Orbetello risulta diversamente assicurato dall'articolo 6 del collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

Art. 6: È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, stanziati originariamente con la l.r. 77/2012, e volti a dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010, riguardante l'individuazione delle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, per la parte relativa al Sistema tangenziale di Lucca - viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 del Frizzone e di Lucca Est. La spesa era stata stanziata originariamente con la l.r. 77/2012 nell'importo di euro 15.000.000,00. Con il presente articolo quindi l'importo complessivo di euro 15.000.000,00 viene rifinanziato per euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 13.000.000,00 per l'anno 2019.

Art. 7: Tenuto conto della importanza della messa in sicurezza sismica degli edifici, con l'articolo in esame si prevede di finanziare per l'anno 2017 la parte del fondo istituito dall'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica.

Art. 8: L'articolo abroga l'articolo 3 della l.r. 14/2014 in quanto disposizione ormai priva di effetto e superata dalla competenza gestionale in materia di demanio idrico assunta dalla Regione per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014") e disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Art. 9: Con l'aggiunta della lettera g bis) al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2014 si stabilisce l'obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree ad esso adiacenti, per un importo annuo di euro 100.000,00. Nella elaborazione dell'accordo per la gestione dell'invaso di Bilancino, connotata da un insieme di funzioni che coesistono e gravano sul medesimo bene, è stata ritenuta meritevole di considerazione una analisi dei costi di gestione parametrata sulla scorta delle attività richieste ai soggetti direttamente coinvolti nella gestione stessa e cioè il gestore del servizio idrico integrato per la funzione di gestione della risorsa idrica ed il Comune di Barberino di Mugello per la funzione turistico /ambientale. Tale analisi ha dato origine a due distinte partizioni : la tabella 1, per i costi annuali di funzionamento e la tabella 2, per i costi di investimento. L'importo di 100.000,00 euro annui deriva dalla seguente prospettazione: i costi di investimento relativi alle strutture dell'invaso propriamente dette e, più precisamente, i costi da sostenere in via straordinaria, con scadenze periodiche pluriennali (alcune di 30/50 anni), sono stati calcolati avendo come riferimento la previsione di un accantonamento annuo pari ad euro 151.963,00 ripartito per il 70% a carico del Gestore del s.i.i. e per il 30% a carico della Regione, per un sub totale di euro 45.589,00; analogamente, per la parte delle aree adiacenti l'invaso, la medesima manutenzione straordinaria ha evidenziato la necessità di un accantonamento annuo di euro 55.583,00. Detto importo è stato assunto in toto dalla Regione in quanto (futura) proprietaria del complesso dei beni e in quanto destinato a mantenere nella sua integrità le aree adiacenti all'invaso e loro arredi. La somma di tali importi è stata forfettizzata in euro 100.000,00 annui.

Art. 10: L'articolo in esame fornisce copertura finanziaria della spesa stabilita all'articolo 4, comma 3, lettera g bis, aggiunta dall'articolo 9.

Art. 11: Con la presente disposizione si rimodula l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale partecipazione finanziaria alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi. L'impegno della Regione Toscana viene previsto a partire dal 2017 e fino al 2036, anziché nella versione vigente dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 dal 2016 al 2035. Risulta pertanto parallelamente adeguata la copertura della spesa che rimane comunque fissata nell'importo di euro 12.500.000,00 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Art. 12: in previsione dell'approvazione del PRS da parte del Consiglio prima della fine dell'anno su proposta della Giunta era stato inserito nella l.r. 1/2015 un comma necessario a prorogare fino al 1° dicembre 2016 l'efficacia dei piani non riproposti dal PRS medesimo. Lo slittamento dei tempi di approvazione dell'atto di programmazione fondamentale rende il comma del tutto superfluo e ne suggerisce quindi l'abrogazione a scopo manutentivo.

Art. 13: L'articolo dispone per il rimborso delle spese alle province e alla Città metropolitana nella fase transitoria in vista della formalizzazione degli accordi - in corso di definizione secondo le procedure stabilite dalla l.r. 22/2015, per il trasferimento delle sedi e dei connessi rapporti.

Art. 14: in conseguenza di quanto disposto all'articolo 13 della presente pdl, che dispone per il rimborso delle spese alle province e alla Città metropolitana nella fase transitoria in vista della formalizzazione degli accordi - in corso di definizione secondo le procedure stabilite dalla l.r. 22/2015, per il trasferimento delle sedi e dei connessi rapporti, la norma si rende necessaria per autorizzare tali rimborsi anche oltre il 2016 e comunque fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione dei rapporti stabilita nella l.r. 22/2015 (art. 10 comma 16). Viene pertanto autorizzata a tal fine la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2017, provvedendo contestualmente ad adeguare i riferimenti della relativa copertura finanziaria sul bilancio 2017/2019.

Art. 15: il comma 1 della l.r. 82/2015 stabilisce che la Regione definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale; il comma 2 stabilisce che la Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione di orti urbani secondo il modello individuato. Il comma 5 autorizza la spesa di 640.000 euro per l'anno 2016 e di 1.310.000 di euro per il 2017, e di euro 1.000.000,00 per il 2018; il comma 6 articola le risorse per importi e per anno stanziando, relativamente al Titolo 2 "spese in conto capitale", per l'anno 2016 euro 850.000 e per l'anno 2017 euro 900.000.

Nel corso del 2016 è stato definito il modello di orto urbano ed avviata la sperimentazione. Per la sperimentazione sono stati prenotati con del. g.r. 185/2016 540.000 euro, attualmente in fase di impegno e liquidazione. La diffusione territoriale del modello è stata avviata e pertanto le risorse saranno impegnate ad inizio 2017. Per tale motivo risulta necessario provvedere alla modifica dei commi 5 e 6 della l.r. 82/2015 al fine di spostare una parte di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017.

Art. 16: Il contesto di attività e delle finalità della Conferenza regioni periferiche marittime (CRPM) rappresenta una convenienza per gli interessi regionali, in particolare per le attività politico/istituzionali dell'impegno del Presidente anche in seno al Comitato delle regioni per difendere, valorizzare e promuovere gli interessi della Toscana in Europa. Per questo appare opportuno rafforzarne e supportare le capacità di analisi e di iniziativa dell'Associazione con un contributo straordinario per l'anno 2017 in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della CRPM (Punto 8.2, comma d). Tale contributo è correlato ad azioni di supporto che si espletano su vari campi, dal sostegno anche redazionale e di organizzazione di incontri e azioni del Presidente in Europa, alle attività legate alla promozione e alla stampa, nonché alla cooperazione politico-istituzionale con altri presidenti di regioni europee, sempre nell'ambito del mandato e operatività della CRPM.

Art. 17: La norma intende rimodulare il finanziamento degli interventi di investimento ivi previsti e che saranno attuati dal Comune di Pisa (comma 1 lett. a)) e dall'Università degli studi di Pisa (comma 1, lettera b). Il finanziamento complessivo rimane fissato in un massimo di euro 9.000.000,00. Con la presente disposizione si rimodula l'articolazione temporale delle previsioni di spesa, prevedendo uno slittamento degli stanziamenti originariamente previsti negli anni 2017 e 2018 agli esercizi 2018 e 2019. Per tali annualità la spesa prevista sarà pari ad un massimo di 7.500.000,00 (di cui euro 3.500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2019); la copertura finanziaria di tale importo è garantita nell'ambito dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi. A tale proposito il gestore Fidi Toscana Spa, titolare del contratto "ToscanaMuove", ha comunicato una previsione di rientri dal 2015 al 2020 pari a circa 120 milioni di euro complessivi, articolati in circa 20 milioni di euro annui. Tali rientri, derivanti da fondi di garanzia e rotativi inerenti varie misure di intervento che hanno esaurito la propria finalità originaria, sono già stati acquisiti al bilancio regionale per le quote relative al 2015, 2016 e 2017. Saranno pertanto acquisite sul bilancio regionale le ulteriori somme previste per gli anni 2018 e 2019, all'interno delle quali trova copertura finanziaria il citato importo di euro 7.500.000,00 (di cui euro 3.500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2019) oggetto della presente

norma.

Art. 18: Con la presente disposizione si rimodula l'articolazione temporale della spesa prevista a carico della Regione Toscana quale partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla competente Autorità portuale. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'impegno della Regione Toscana viene previsto a partire dal 2017 e fino al 2036, anziché nella versione vigente dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 dal 2016 al 2035. Risulta pertanto parallelamente adeguata la copertura della spesa che rimane comunque fissata nell'importo di euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Art. 19: La presente disposizione si rende necessaria per incrementare l'autorizzazione di spesa relativamente agli interventi di progettazione inerenti il nuovo ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa e relativi collegamenti viari (di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 20 della l.r. 82/2015) per euro 120.000,00 nell'anno 2017. Viene conseguentemente aggiornato il relativo comma di copertura finanziaria

Art. 20: A seguito dell'Accordo di programma inerente la piantumazione della piana fiorentina, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 319/2016, si prevede una diversa modulazione delle risorse complessivamente destinate a tali interventi dall'articolo 24 della l.r. 82/2015, coerentemente con il criterio dell'impegno delle risorse in relazione all'effettiva esigibilità della spesa. Pertanto a fronte del mantenimento di una spesa che rimane fissata in complessivi euro 1.260.000,00, viene allungato di un esercizio l'arco temporale di riferimento che diventa quadriennale (dal 2016 al 2019) e prevista una diversa articolazione delle risorse autorizzate per ciascun anno.

Art. 21: Le modifiche apportate all'articolo 25 della l.r. 82/2015, relativo alla realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti, prevedono l'integrazione del contributo regionale previsto a tal fine (che era stato ridotto con la 2° legge di variazione 2016) al fine di ricostituire l'importo originario e previsto dalla norma al momento della sua approvazione (dicembre 2015), ovvero euro 9.850.000,00.

Art. 22: per rispondere a un rilievo governativo formulato in sede di esame della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla seconda variazione al bilancio 2016) si precisa che l'intervento di concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica si attua in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato.

Art. 23: per rispondere a un rilievo governativo formulato in sede di esame della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla seconda variazione al bilancio 2016) si precisa che la proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci avviene in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato.

Art. 24: Con la modifica normativa proposta, a fronte del mantenimento dell'autorizzazione di spesa prevista in euro 12.728.194,21 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ai fini del contributo della Regione per il concorso agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, disposto ai sensi dell'art. 31 della l.r. 82/2015, ci si limita a modificare l'imputazione della spesa sulle diverse missioni e programmi coinvolti, adeguando il relativo comma 2 rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019. L'importo è destinato per la somma di euro

6.728.194,21 alla copertura finanziaria delle convenzioni per la gestione operativa dei servizi per l'impiego delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 28 della l.r. 82/2015, mentre per euro 6.000.000,00 rimane finalizzato alla copertura finanziaria degli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 25: si dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività degli interventi con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.